

**REGOLAMENTO (CE) N. 124/2005 DELLA COMMISSIONE****del 27 gennaio 2005****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2005, è necessario che i titoli vengano

rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).

## ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2005 e quantità riportate al lotto successivo:

a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2005	Quantità riportata al lotto del mese di aprile 2005 (t)
Stati Uniti d'America	0 <sup>(1)</sup>	3 469
Thailandia	0 <sup>(1)</sup>	6 937,826
Australia	—	—
Altre origini	—	—

b) riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2005	Quantità riportata al lotto del mese di aprile 2005 (t)
Stati Uniti d'America	0 <sup>(1)</sup>	1 911
Thailandia	—	—
Australia	0 <sup>(1)</sup>	2 608
Altre origini	—	—

c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2005	Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2005 (t)
Thailandia	0 <sup>(1)</sup>	20 278,60
Australia	0 <sup>(1)</sup>	6 456
Guyana	0 <sup>(1)</sup>	4 251
Stati Uniti d'America	97,7778 <sup>(1)</sup>	—
Altre origini	0 <sup>(1)</sup>	3 851

<sup>(1)</sup> Rilascio per la quantità indicata nella domanda.